

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Osservazioni

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 5 dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom del Consiglio <che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.>.

Il testo, predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge di delegazione europea del 4 ottobre 2019, n. 117, si pone l'obiettivo di riordinare e armonizzare la normativa di settore, abrogando le disposizioni incompatibili e, in particolare, i decreti legislativi 230/1995, 187/2000 e 52/2007, concentrando quindi nel Testo Unico in esame, non solo il recepimento della direttiva 2013/59, ma anche le disposizioni contenute negli altri decreti legislativi citati.

Si ritiene opportuno segnalare di seguito alcune osservazioni.

Considerazioni generali

Necessario coordinamento della normativa proposta con l'attuale impianto normativo in vigore (tra l'altro D.Lgs. 152/06).

Il decreto evidenzia un inadeguato coordinamento con la normativa attuale in relazione agli aspetti relativi all'allontanamento delle matrici contenenti radionuclidi di origine naturale ed ai regimi autorizzativi esistenti (di cui alla parte II del D.Lgs 152/06 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e la valutazione di impatto ambientale (VIA), e di cui al D.P.R 49/2013 per quanto riguarda l'autorizzazione unica ambientale (AUA)) e gestionali esistenti (di cui alla parte IV del D.Lgs.152/06).

Non risultano chiare, ad esempio, le modalità di raccordo tra l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'art. 23 del testo in esame ("Allontanamento di

materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali”) con l’eventuale apparato autorizzativo nazionale (es. AIA). Tale mancanza di coordinamento, potrebbe comportare la richiesta, da parte del Gestore dell’impianto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV dello schema del decreto, di due istanze autorizzative non coordinate, ovvero da un lato l’autorizzazione all’allontanamento di cui all’art. 23 di competenza regionale e dall’altro la richiesta/modifica dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza nazionale, per la definizione di aspetti autorizzativi/gestionali attualmente non raccordati nel decreto circa:

- le modalità per il controllo degli effluenti aeriformi e liquidi rilasciati nell’ambiente;
- specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolo dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica.

Il mancato raccordo, quindi, rischia di comportare, oltre all’appesantimento degli oneri amministrativi ed istruttori in capo al Gestore dell’impianto, anche il rilascio di prescrizioni differenti e dicotomiche sullo stesso aspetto ambientale trattato.

In presenza di un contesto industriale di competenza autorizzativa nazionale (es: AIA), ad esempio, l’autorizzazione regionale dovrebbe essere coordinata con il processo autorizzativo nazionale e con le prescrizioni definite in tale ambito. In sintesi, è opportuno coordinare l’autorizzazione all’allontanamento con le autorizzazioni ambientali generali (AIA e AUA).

Si evidenzia inoltre un incompleto recepimento della Direttiva 59/2013/Euratom in particolare per i seguenti aspetti, importanti per la corretta gestione operativa degli aspetti normati:

- il campo di applicazione di cui all’art. 20 (in particolare nella specificazione di cui alla tabella II-1 dell’allegato II alla sezione II) non

riporta tutte le categorie contemplate, ed attività afferenti, di cui all'allegato VI della Direttiva n. 59 del 2013, nello specifico esclude la ricerca e i processi secondari pertinenti.

- mancato recepimento di valori di esenzione (rif. Punto 1, comma 2, sezione II allegato II) per segmenti delle catene di decadimento che non sono in equilibrio con il radionuclide capostipite.

Gestione dei residui contenenti radionuclidi naturali

Lo schema di decreto si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine. Il testo tuttavia non regola la gestione dei residui di produzioni industriali che derivino da impianti non soggetti a pratiche/notifica. La mancata regolamentazione di tale casistica, comporta un vuoto legislativo in relazione alla gestione di tali residui, che, avendo caratteristiche radiometriche rilevanti, si ritengono fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06.

Per quanto sopra riportato, non rientrano nel campo di applicazione del decreto di recepimento della direttiva 59/2013 EURATOM, **i residui derivanti da attività non soggette a pratiche e che presentano contestualmente valori di concentrazione di attività superiore ai livelli di esenzione stabiliti nello schema di decreto.**

Per essere ancora più concreti si riporta un esempio specifico.

Un gestore di un'azienda non soggetto a pratica, decide di smontare e smaltire dei filtri di aspirazione aria presenti nel suo impianto. Nella fase di caratterizzazione del rifiuto si rileva che i filtri hanno caratteristiche radiometriche rilevanti tali da superare i livelli di esenzione di cui all'allegato II

della Sezione II. Come deve gestire l'allontanamento di tale residuo il gestore? Dall'analisi normativa, sembrerebbe che tali residui non trovino regolamentazione né nel testo in esame né nel D.lgs. 152/06. Altri esempi:

- campioni in carico ai laboratori di analisi;
- item costruiti con materiali ceramici, o sabbie con contenuto di radionuclidi naturali superiori ai valori ambientali;
- residui di sabbiatura serbatoi;
- materiali di scarto derivanti da attività di manutenzione, come sali di potassio.

Si invita il legislatore ad affrontare questo specifico problema che attualmente lascia in capo al Gestore la responsabilità di trovare soluzioni di difficile individuazione, al fine di ottemperare ai vincoli della legislazione più ampia dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06.

Osservazioni puntuali sullo schema di decreto legislativo

Art. 2 (Ambito di Applicazione)

- **comma 2, lettera b**

Il decreto esclude dal campo di applicazione le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche. Tale esclusione lascia ancora oggi un vuoto normativo rilevante in merito alla loro gestione che andrebbe colmato visto che lo schema ha l'obiettivo di fornire una disciplina completa sulla radioprotezione.

Inoltre, lo schema non pone per i residui contenenti radionuclidi di origine naturale una demarcazione tra il proprio ambito di applicazione e quello della normativa rifiuti (parte IV del DLgs152/2006), né ne disciplina le modalità di gestione. Si ricorda che la parte IV del DLgs 152/2006 esclude dal proprio campo di applicazione i rifiuti radioattivi (artificiali), ma non contiene un'analoga esclusione per i residui contenenti radionuclidi di origine naturale (come definiti al punto 120 dell'art.7 dello schema). A tal proposito, si evidenzia che le modalità di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 non sono appropriate per la gestione dei residui di cui allo schema di decreto, con particolare riferimento alle tempistiche indicate che appaiono inadeguate (es. i tempi necessari per la caratterizzazione radiometrica dei residui o per l'individuazione dei siti di smaltimento sono per solito incompatibili con le scadenze di giacenza del deposito temporaneo di rifiuti). Andrebbe pertanto disciplinata la gestione dei residui tenendo conto delle loro peculiarità sia sotto il profilo gestionale lato produttore che in relazione ai requisiti dei siti di smaltimento (di cui allegato VI dello schema di decreto).

Art. 7 (Definizioni)

Sarebbe opportuno, al fine di eliminare eventuali ambiguità interpretative, introdurre la definizione "Deposito Temporaneo" ai sensi dello schema di decreto. La sua definizione sarebbe opportuna visto che l'art. 59 lo disciplina pur non definendolo.

- **punto 137**

Si definisce la tipologia di smaltimento nell'ambiente quale immissione pianificata nell'ambiente in condizioni controllate di rifiuti con livelli di radioattività che soddisfano i criteri di allontanamento, entro limiti autorizzati o stabiliti dallo schema di decreto. Occorre disciplinare tale tipologia di smaltimento, ad oggi non compresa nel quadro normativo nazionale

Art. 8 (Autorità competente)

- **Comma 1:**

Sarebbe opportuno definire le competenze per ciascuna delle autorità elencate in quanto all'interno dello schema di decreto le autorità competenti sono spesso richiamate senza attribuzione specifica delle responsabilità.

Allegato II, sezione I

- **Punto 2**

Tra requisiti minimi dell'esperto al risanamento da radon non compare la figura dell'esperto di radioprotezione, sostituendo le competenze della figura omessa con il requisito di un corso di formazione specifico. Tale esclusione risulta impropria in relazione allo scopo del risanamento: le opere da attuare, se pur a volte comportanti opere strutturali, hanno l'obiettivo principale di abbassare i livelli di esposizione al radon nell'ambiente oggetto del risanamento che prevede l'individuazione di soluzioni che per le caratteristiche radiologiche del problema necessitano della competenza dell'esperto di radioprotezione, che avvalendosi di personale specializzato quali ingegneri, architetti, geometri, contribuirà all'individuazione della modifica opportuna.

- **Punto 5**

Nel testo si richiama il comma 9 dell'articolo 17. Tale richiamo è errato. L'articolo 17 ha 7 commi. Riportare il richiamo corretto.

Art. 20 (Campo di Applicazione)

L'art. 20 al comma 1 rimanda all'allegato II, sarebbe opportuno modificare il richiamo specificando anche la sezione di riferimento ovvero riportando "di cui alla sezione II dell'allegato II".

Art. 22 (Obblighi dell'esercente)

- **Comma 1**

Si stabilisce che per effettuare le misurazioni di concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa, l'esercente si avvale degli organismi di cui al comma 6 (in sostanza laboratori in grado di eseguire misure di spettrometria gamma e riconosciuti). Tale attività di mappatura radiometrica esclude la figura dell'esperto di radioprotezione, che per la natura stessa del ruolo, ha le competenze per effettuare l'analisi dei processi lavorativi, l'individuazione delle matrici da caratterizzare, l'individuazione delle modalità di analisi. A nostro avviso il comma dovrebbe prevedere il coinvolgimento dell'esperto di radioprotezione nella definizione dei criteri di mappatura radiometrica (così come già previsto dal D.Lgs. 230/95), mentre per le misurazioni delle concentrazioni di attività degli organismi di cui al comma 6 (laboratori) dell'art. 22 del testo in esame.

Allegato II, sezione II

- **Comma 2, punto 1**

Al punto 1 del comma 2 (Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all'art. 22) della sezione II dell'allegato II si parla di valori di attività totali (Bq) per l'esenzione riportati nella tabella II-2, mentre alla tabella

Il-2 i livelli di esenzione sono espressi in concentrazione di attività (kBq/kg).
Allineare tale discrepanza.

Art. 23 (Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali)

- **Comma 4:**

La competenza al rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei residui contenenti radionuclidi naturali è attribuita alle regioni e province autonome. Questo aspetto è critico per varie ragioni:

- 1) possibile distonia tra autorizzazioni nazionali su aspetti prescrittivi e modalità di controllo; pertanto occorre definire le modalità di raccordo tra l'autorizzazione all'allontanamento e le altre autorizzazioni nazionali (es: AIA, AUA);
- 2) possibile regolamentazione non armonizzata a livello nazionale in quanto le singole regioni potrebbero disciplinare in modo differente situazioni analoghe, con una conseguente criticità gestionale per gli operatori multisito.

- **Comma 3:**

Il comma stabilisce che l'istanza di autorizzazione all'allontanamento è corredata dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IV. Nell'allegato non sono definiti alcuni aspetti invece rilevanti per l'operatività:

- 1) definizione dei tempi di presentazione della domanda. Deve essere specificato se la richiesta di autorizzazione all'allontanamento è da presentarsi all'atto della notifica e/o entro un arco temporale definito dall'entrata in vigore del decreto;
- 2) mancata definizione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione;
- 3) mancata definizione della validità temporale della autorizzazione.

- **Comma 7:**

Il comma conferisce la qualifica di rifiuti ai residui, di cui allo schema di decreto, creando difficoltà interpretative riguardo alle modalità di gestione. Come sopra rappresentato la disciplina di gestione dei rifiuti mal si attaglia alla gestione di questi residui per i quali andrebbero definite modalità gestionali dedicate. Inoltre, la frequenza trimestrale per la comunicazione delle informazioni relative ad ogni allontanamento risulta difficilmente applicabile. Si suggerisce una frequenza annuale similmente a quanto previsto per i rifiuti con il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Art. 25 (Classificazione dei residui)

- **Comma 1:**

Il comma 1 rimanda all'allegato VI per la classificazione dei residui. In tale allegato per i residui che superano i livelli di esenzione si indica come unica destinazione la discarica. Non è chiaro se sono possibili trattamenti intermedi per rendere conforme il residuo ai criteri di accettabilità in discarica. Inoltre, non risulta chiaro se per tale categoria di residui siano esclusi i trattamenti di recupero.

Art. 26 (Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente)

- **Comma 2**

La competenza dell'autorizzazione attribuita al Prefetto non tiene in conto dell'esistenza di paralleli procedimenti di autorizzazione in capo ad altre amministrazioni (AIA, VIA, AUA). Per questo articolo valgono le considerazioni generali del presente documento.

Inoltre, nell'articolo non vengono definiti alcuni elementi necessari per la sua corretta applicazione come ad esempio:

- 1) termini per la conclusione del procedimento amministrativo ed endoprocedimentali (es. per l'emissione dei pareri da parte degli enti elencati);
- 2) un'individuazione del procedimento amministrativo (conferenza di servizi?);
- 3) modalità di raccordo nel caso in cui il procedimento coinvolga soggetti che entreranno in procedimenti autorizzativi paralleli (AIA e VIA);
- 4) termini per il pagamento del versamento prescritto di cui all'allegato VII.

Inoltre nell'allegato richiamato nel comma si parla di "disattivazione" (punto 3 allegato.7) in relazione ad impianti di discarica, ma non è coerente con la definizione (art. 7 punto 29). Si specifica che per le discariche si dovrebbe parlare di chiusura e non di disattivazione.

Art. 44 (Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari)

Gli argomenti trattati sono i medesimi di quanto riportato al Regolamento 302/2005/ Euratom, ma replicati nei confronti di ISIN. Si suggerisce di rivedere l'articolo prevedendo un adeguato coordinamento tra ISIN e UE al fine di non lasciare in capo al Gestore l'onere della doppia denuncia che sarebbe risolto con la semplice comunicazione tra ISIN e UE.

Art. 43 (Trasporto di materiali radioattivi)

A fronte della definizione di materiale radioattivo (art. 7 punto 89) come "materiale che incorpora sostanze radioattive" non è chiaro se i vincoli

stabiliti in questo articolo siano applicabili anche ai residui contenenti radionuclidi naturali. Nel caso sarebbe opportuno escluderli in quanto:

- sotto ai livelli di esenzione non presentano rischi di natura radiologica;
- sopra ai livelli di esenzione sono tipicamente già soggetti al regime del trasporto delle merci pericolose (es. ADR).

Art. 58 (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento)

- **Comma 2**

Non è chiaro se per "paese terzo" si intende anche un paese della UE.

Art. 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti)

- **Comma 1, lettera c**

Il comma stabilisce che la frequenza delle valutazioni relative all'entità del rischio deve essere almeno annuale; sarebbe opportuno stabilire che l'aggiornamento periodico debba avvenire entro il mese successivo alla scadenza della precedente valutazione.